**CICLO DI INCONTRI SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE**

**Materiale di supporto al webinar del 15 giugno 2023**

**(a cura del personale di ricerca UNITE)**

***“Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”***

**Argomenti trattati:**

**Ambito di applicazione, i poteri del giudice, l’ascolto del minore, la competenza per territorio, la fase introduttiva, i provvedimenti indifferibili, le ulteriori difese, l’udienza di comparizione, la fase decisoria, l’appello.**

Sommario

[L’AMBITO DI APPLICAZIONE 3](#_Toc140494751)

[I POTERI DEL GIUDICE 5](#_Toc140494752)

[L’ASCOLTO DEL MINORE 7](#_Toc140494753)

[LA COMPETENZA PER TERRITORIO 9](#_Toc140494754)

[LA FASE INTRODUTTIVA 11](#_Toc140494755)

[I PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI 14](#_Toc140494756)

[LE ULTERIORI DIFESE 15](#_Toc140494757)

[L’UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI 17](#_Toc140494758)

[LA FASE DECISORIA 19](#_Toc140494759)

[IL GIUDIZIO DI APPELLO 21](#_Toc140494760)

# L’AMBITO DI APPLICAZIONE

**(Art. 473 *bis*)**

La Riforma Cartabia (D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), innestando nel Libro IIdel nostro codice di rito il nuovo Titolo IV-*bis*, ha introdotto un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo **stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni**, *ex* artt. 473 *bis* e ss. c.p.c.

In ossequio al disposto di cui all’art. 473 *bis* c.p.c.[[1]](#footnote-1), in particolare, il nuovo procedimento si applica nei casi di:

1: Impugnazione, annullamento, simulazione del matrimonio;

2. Azione di nullità e annullamento dell’unione civile;

3. Separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile e regolamento o revisione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale;

4. Scioglimento delle convivenze di fatto;

5. Controversie relative allo stato di filiazione;

6. Procedimenti in materia di adozione dei maggiorenni.

A questa regola generale seguono **tre eccezioni**, per cui le disposizioni del procedimento in esame non si applicano:

1. Nei casi in cui la legge «dispone diversamente»;

2. Per i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e di adozione di minori;

3. Per i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE.

Si precisa che l’uso del termine “famiglie” mira a includere tutti modelli familiari, quindi sia coppie unite in matrimonio, sia convivenze di fatto. Pertanto, si ribadisce, le nuove norme si applicano anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, per le quali l’applicabilità delle disposizioni processuali è stata espressamente prevista nell’art. 1, co. 25, della legge 20 maggio 2016, n. 76, («si applicano, in quanto compatibili (…) le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile (…)». Inoltre, il nuovo procedimento assorbe anche le controversie tra genitori non legati da vincolo matrimoniale[[2]](#footnote-2).

La collocazione del Tit. VI *bis*, nell’architettura dell’impianto codicistico, all’interno del Lib. II c.p.c., sembrerebbe escludere che il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie sia un rito speciale (inseriti nel Lib. IV); più propriamente, tale procedimento si qualifica come un modello processuale generale. Si tratterebbe, quindi, di un **processo ordinario di cognizione**, con un *quid* in più: data la particolare sensibilità della materia, la disciplina codicistica offre rimedi e tutele particolareggiate e più incisive.

# I POTERI DEL GIUDICE

Sempre per via dell’importanza della materia, al giudice sono offerti ampi poteri di cognizione. La nuova normativa consente, infatti, al giudice di adottare provvedimenti in assenza di domanda di parte, nonché di attivarsi autonomamente per la raccolta della prova.

L’art. 473 *bis* 2 c.p.c[[3]](#footnote-3). definisce meglio questi poteri, per cui, a tutela del minore, il giudice, d’ufficio, può:

1. Nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge;

2. Adottare i provvedimenti opportuni, in deroga al principio della domanda *ex* art. 112 c.p.c.;

3. Disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità del nostro codice civile, rispettando il principio del contraddittorio.

Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice, sempre d’ufficio, può:

1. Ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti;

2. Disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi eventualmente della polizia tributaria.

Inoltre, ai sensi dell’art. 473 *bis* 26 c.p.c.[[4]](#footnote-4), il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare uno o più esperti, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio (o al di fuori, se vi è accordo delle parti) per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti, fornire ausilio ai minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

Questi particolari poteri si giustificano con la necessità di offrire al minore la più ampia tutela possibile e, pertanto, sono esercitabili esclusivamente in suo favore. Inoltre, si pone l’accento sulla previsione del co. 1 dell’art. 473 *bis* 26 c.p.c., per cui, quando il giudice dispone l’acquisizione dei mezzi di prova fuori dalle disposizioni codicistiche, deve comunque garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto alla prova contraria: ciò risulta necessario in ossequio ai principi di legalità e correttezza del procedimento.

Si segnala anche il disposto dell’art. 473 *bis* 3 c.p.c.[[5]](#footnote-5), relativo ai poteri del Pubblico Ministero, che, nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

# L’ASCOLTO DEL MINORE

Gli articoli 473 *bis* 4[[6]](#footnote-6) e 473 *bis* 5[[7]](#footnote-7) c.p.c. disciplinano le modalità di ascolto del minore e contengono tutta una serie di cautele e prescrizioni volte a garantire la serenità e la correttezza dell’incontro. Queste disposizioni, infatti, mirano al rispetto e alla tutela della figura del minore nell’equilibrio processuale.

Il minore, anche se infradodicenne quando è capace di discernimento, è ascoltato dal giudice nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Inoltre, prosegue la disposizione in esame, le opinioni espresse dal minore devono essere tenute in considerazione, avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Non si procede all’ascolto nelle seguenti ipotesi:

1. Se è in contrasto con l’interesse del minore;

2. Se è manifestamente superfluo;

3. In caso di impossibilità fisica o psichica;

4. Se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato. In tutte queste ipotesi, se non si procede all’ascolto del minore il giudice deve darne atto con provvedimento motivato.

L’ultimo comma dell’art. 473 *bis* 4 c.p.c. prevede l’ipotesi in cui ci sia un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli: in presenza di tale circostanza, il giudice procede all’ascolto solo se necessario.

Il seguente articolo 473 *bis* 5 c.p.c. definisce, poi, le modalità con cui deve avvenire l’ascolto del minore. Anzitutto, deve essere condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, prosegue la norma, di regola il giudice li ascolta separatamente. Si segnala che questo primo comma esclude per il giudice di delegare la possibilità di ascoltare il minore; quindi, la regola generale è che il giudice può farsi assistere, ma deve essere egli personalmente a condurre la procedura di ascolto.

Per non pregiudicare gli impegni scolastici del minore, l’udienza deve essere fissata in orari compatibili con questi, e, ove possibile, si deve svolgere in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale (473 *bis* 5, co. 2, c.p.c.).

Siccome il minore deve essere ampiamente tutelato ma è pur sempre una figura che si colloca all’interno di una dinamica processuale, prima di procedere all’ascolto, il giudice deve indicare i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto (473 *bis* 5, co. 3, c.p.c.). In tal modo viene garantito il rispetto del contraddittorio tra le parti.

D’altro canto, il minore ha diritto ad essere informato della procedura in corso, quindi il giudice, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e procede all’adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza (473 *bis* 5, co. 4, c.p.c.). Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 473 *bis* 8 (473 *bis* 5, co. 4, c.p.c.).

Ai sensi del quinto e ultimo comma, dell’ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.

In conclusione, si dà conto dell’art. 473 *bis* 6 c.p.c.[[8]](#footnote-8), per cui quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice deve procedere all’ascolto senza ritardo, deve assumere sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice deve procedere quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

# LA COMPETENZA PER TERRITORIO

Con riferimento ai procedimenti in questione, il legislatore della riforma introduce un **criterio di competenza territoriale specifico** laddove debbano essere adottati provvedimenti che riguardano un minore o i figli maggiorenni portatori di handicap grave, in virtù dell’estensione ad essi della disciplina prevista per il minore disposta dall’art. 473 *bis* 9 c.p.c.[[9]](#footnote-9).

In particolare, al fine di tutelare il **minore** coinvolto nella controversia, l’art. 473 *bis* 11 c.p.c. prevede, “come criterio generale assorbente”[[10]](#footnote-10), che sia competente il tribunale del luogo in cui il minore ha **la residenza abituale**, come definita al novellato art. 316 c.c.[[11]](#footnote-11).

La norma riproduce il criterio previsto dall’art. 7, Reg. Ue 25 giugno 2019 n. 1111/2019[[12]](#footnote-12), nonché dalla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101 ed è conforme ai principi più volte espressi sulla questione dalla giurisprudenza di legittimità[[13]](#footnote-13).

Inoltre, per non frustrare lo spirito della norma ed evitare trasferimenti del minore finalizzati a realizzare il fenomeno del *forum shopping[[14]](#footnote-14)*, la norma dispone che, in caso di trasferimento del minore non autorizzato, se non è decorso più di un anno, resta ferma la competenza del tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore, prima del trasferimento.

Invece, nel caso in cui la controversia **non coinvolga figli minori**, l’art. 473 *bis* 11, co. 2, c.p.c. prevede che il tribunale territorialmente competente sia individuato in base ai **criteri generali** degli articoli 18 e seguenti del codice di rito.

Resta, tuttavia, da considerare che l’art. 473 *bis* 47 c.p.c. prevede ulteriori criteri di competenza per le cause relative alla separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile, nonché regolamentazione e modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.

In questi casi, infatti, è competente il tribunale del luogo della residenza del convenuto o, laddove sia irreperibile o residente all’estero, il tribunale del luogo di residenza dell’attore o, nel caso in cui questi risieda all’estero, qualunque tribunale della Repubblica[[15]](#footnote-15).

# LA FASE INTRODUTTIVA

Ai sensi dell’art. 473 *bis* 12 c.p.c., nel nuovo rito la domanda si propone con **RICORSO**, che ha un contenuto particolarmente ampio. Esso, infatti, deve indicare:

* L’ufficio giudiziario;
* Le parti, eventualmente figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap;
* Il procuratore e la procura;
* L‘oggetto della domanda;
* La chiara e sintetica esposizione di fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni;
* I mezzi di prova di cui l’attore intende avvalersi e dei documenti.

Inoltre, al fine di realizzare un “doveroso collegamento tra il giudizio ed eventuali ulteriori procedimenti già pendenti”[[16]](#footnote-16), tra gli elementi che devono essere indicati nell’atto introduttivo vi sono anche:

* Eventuali **altri procedimenti** aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse domande o domande connesse; in tal caso, è necessario allegare copia dei provvedimenti, anche provvisori, già adottati.

Infine, in caso di domande di contributo economico[[17]](#footnote-17) o se ci sono figli minori, vanno allegati:

- la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;

- la documentazione relativa alla titolarità di beni immobili e mobili registrati e quote sociali;

- gli estratti conto bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un **piano genitoriale** che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze.

Il piano genitoriale consiste in una “illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali del progetto educativo e di accudimento del minore”, che servono al giudice per adottare dei provvedimenti “costruiti «su misura» rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate”[[18]](#footnote-18).

L’art. 473 *bis* 14 c.p.c.[[19]](#footnote-19) dispone che, entro 3 giorni dal deposito del ricorso, il presidente delega il giudice relatore chiamato ad occuparsi della trattazione e istruzione della causa e fissa l’udienza di comparizione delle parti, assegnando al convenuto il termine per costituirsi che non può essere inferiore a 30 giorni prima dell’udienza.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione, devono intercorrere più di 90 giorni.

Con il decreto di fissazione dell’udienza, il presidente deve informare il convenuto che:

*a)* la costituzione tardiva comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., relative all’eccezione di incompetenza, e alle domande riconvenzionali e eccezioni non rilevabili d’ufficio;

*b)* la difesa tecnica è obbligatoria e, sussistendone i presupposti, è possibile presentare istanza per accedere al patrocinio a spese dello Stato;

*c)* è possibile avvalersi della mediazione familiare.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore.

Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi.

La costituzione del convenuto avviene, ai sensi dell’art. 473 *bis* 16[[20]](#footnote-20), depositando la **comparsa di risposta nel termine assegnato dal giudice** e l’atto deve contenere gli elementi previsti dagli art. 167 e 473 *bis* 12, co. 2, 3, e 4.

L’art. 473 *bis* 20 c.p.c.[[21]](#footnote-21) ammette nel procedimento **l’intervento volontario del terzo** negli stessi modi e negli stessi termini previsti per il convenuto, salvo che il terzo non compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio.

In proposito, il legislatore chiarisce che nelle ipotesi di intervento volontario per connessione, stante la previsione di rigorose barriere preclusive sin dagli atti introduttivi, si è ritenuto opportuno fissare un termine massimo per l’intervento, che coincide con il momento della costituzione del convenuto, per consentire alle parti di esercitare le conseguenti difese nelle memorie anteriori alla prima udienza finalizzate alla definitiva fissazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*[[22]](#footnote-22).

# I PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI

In caso di pregiudizio imminente e irreparabile al diritto o quando la convocazione delle parti potrebbe determinare pregiudizio all’attuazione della misura, l’art. 473 *bis*.15[[23]](#footnote-23) consente al presidente o il giudice delegato, su istanza di parte, eventualmente dopo aver assunto sommarie informazioni, di adottare con decreto i provvedimenti che si rendono necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande proposte, delle parti.

Le misure, di natura evidentemente cautelare, vengono adottate *inaudita altera parte*, ma, entro 15 giorni, deve essere fissata l’udienza per confermare, modificare o revocare i provvedimenti adottati. Con lo stesso decreto, il presidente o il giudice delegato assegna all’istante un termine perentorio per la notifica.

La Relazione illustrativa chiarisce che “la misura *inaudita altera parte* risponde alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa; non si vedono dunque ragioni per non consentire l’adozione di tale misura anche nel prosieguo del giudizio, imponendosi comunque sempre anche in tal caso la fissazione di un’udienza ravvicinata per la “convalida” o meno della misura”[[24]](#footnote-24), così mutuando la disciplina del procedimento cautelare uniforme *ex* art. 669 *sexies* c.p.c.

# LE ULTERIORI DIFESE

L’articolo 473 *bis* 17 c.p.c.[[25]](#footnote-25) regola le ulteriori difese delle parti che si rendano necessarie in seguito agli atti introduttivi, “e ciò sia per esigenze di contraddittorio e sia per esigenze di *ius poenitendi*”[[26]](#footnote-26).

In dettaglio, prima dell’udienza di comparizione, le parti possono ancora ampliare l’oggetto del giudizio e indicare nuovi mezzi di prova attraverso il deposito di 3 memorie:

* **Entro 20 giorni prima dell’udienza → L’ATTORE** può depositare una memoria con cui prende posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto e, a pena di decadenza, **modificare o precisare le domande e le conclusioni** già formulate, **proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza** delle difese del convenuto, **indicare mezzi di prova e produrre documenti**. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 *bis*.12, 3° comma.
* **Entro 10 giorni prima dell’udienza → IL CONVENUTO** può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, può **precisare e modificare le domande**, le **eccezioni e le conclusioni** già proposte, proporre le **eccezioni** non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, **indicare mezzi di prova e produrre documenti**, anche a prova contraria.
* **Entro 5 giorni prima dell’udienza → L'ATTORE** può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di **prova contraria** rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al 2° comma.

Il sistema di preclusioni, tuttavia, è differente a seconda che si tratti di diritti disponibili o indisponibili.

Infatti, l’art. 473 *bis* 19 c.p.c.[[27]](#footnote-27) chiarisce che le decadenze disposte dall’art. 473 *bis* 17 per entrambe le parti e quelle previste dall’art. 473 *bis* 14 in capo al convenuto, riguardano **soltanto** le domande aventi ad oggetti **diritti disponibili**. Viceversa, non sono soggette a decadenze le difese relative a diritti indisponibili, in particolare ai diritti del minore, rispetto alle quali è prevista una deroga ai principi del processo dispositivo, come quello della domanda o dell’onere di allegazione dei fatti ad iniziativa delle parti.

Inoltre, ai sensi del co. 2 della stessa norma, le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova con riferimento all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Infine, è prevista per le parti la possibilità di proporre nella prima difesa utile e fino alla precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, con i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o in seguito a nuovi accertamenti istruttori.

# L’UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

**(Art. 473 *bis* 21 c.p.c.)**

Ai sensi del neo-introdotto art. 473 *bis* 21 c.p.c.[[28]](#footnote-28), all’udienza fissata per la comparizione delle parti, il **collegio** o il **giudice delegato**:

1. verifica d'ufficio la **regolarità del contraddittorio** e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni;
2. **estingue il procedimento** se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero;
3. sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne **tenta la conciliazione**;
4. può formulare una **motivata proposta conciliativa** della controversia.

**N.B.:** Salvo gravi e comprovati motivi, all’udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti devono **comparire personalmente**. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, infatti, costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116 c.p.c.[[29]](#footnote-29) e nella liquidazione delle spese.

All’esito del tentativo conciliativo:

1. Se le parti si conciliano, il giudice assume i **provvedimenti temporanei e urgenti** che si rendono necessari e **rimette la causa in decisione**;
2. Se le parti **non** si conciliano, alla luce del nuovo art. 473 *bis* 22[[30]](#footnote-30) c.p.c., il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte, ove occorra, **sommarie informazioni**, adotta con **ordinanza:**

* i **provvedimenti temporanei e urgenti** che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli (quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un **contributo economico** il giudice determina **la data di decorrenza** del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla **data della domanda**; allo stesso modo provvede se una delle parti non compare **senza giustificato motivo**);
* **provvede sulle richieste istruttorie**;
* predispone il **calendario del processo**, fissando entro i successivi **90 giorni** **l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova** ammessi.

N.B.: La predetta ordinanza costituisce **titolo esecutivo** e **titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale**, e **conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo**, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

# LA FASE DECISORIA

**(Artt. 473 *bis* 22, co. 4, e 473 *bis* 28 c.p.c.)**

Nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, la fase decisoria può seguire un **duplice binario alternativo**.

**PRIMA IPOTESI:**

Quando la causa è matura per la decisione **senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova**, *ex* art. 473 *bis* 22, comma 4, c.p.c. [[31]](#footnote-31), in sede di **udienza di comparizione**, il giudice:

* fa **precisare le conclusioni**;
* pronuncia i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’art. 473 *bis* 22 c.p.c.[[32]](#footnote-32);
* ordina la **discussione orale** della causa o, su istanza di parte, fissa a tal fine un'udienza successiva;
* all'esito, **trattiene la causa in decisione**.

Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione.

**N.B.:** Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo **stato delle persone** e il procedimento deve continuare per la definizione delle **ulteriori domande**.

Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso **solo** **appello immediato**.

**SECONDA IPOTESI:**

Quando vi è stata **attività istruttoria** e, all’esito, la causa è matura per la decisione, *ex* art. 473 *bis* 28[[33]](#footnote-33) c.p.c., il giudice **fissa** davanti a sé **l'udienza di rimessione in decisione** e assegna alle parti:

* 1. un termine non superiore a **60 giorni** prima dell'udienza per il deposito di note scritte di **precisazione delle conclusioni**;
  2. un termine non superiore a **30 giorni** prima dell'udienza per il deposito delle **comparse conclusionali**;
  3. un termine non superiore a **15 giorni** prima della stessa udienza per il deposito delle **memorie di replica**.

All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio.

La sentenza è depositata nei successivi **60 giorni**.

# IL GIUDIZIO DI APPELLO

**(Artt. 473 *bis* 30 e ss. c.p.c.)**

Ai sensi del disposto di cui all’art. 473 *bis* 30 c.p.c.[[34]](#footnote-34), l'appello avverso le sentenze di primo grado in materia di persone, minorenni e famiglie si propone con **ricorso**, il quale deve contenere le indicazioni previste dall’**art. 342 c.p.c.**[[35]](#footnote-35).

*Ex* art. 473 *bis* 31 c.p.c.[[36]](#footnote-36), inoltre, **entro 5 giorni** dal deposito del ricorso, il presidente della corte di appello provvede:

* alla **nomina del giudice relatore**;
* a fissare l’**udienza di comparizione e trattazione;**
* ad individuare il **termine** entro il quale l'appellante deve provvedere alla **notificazione** del ricorso e del decreto all’appellato.
* Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di **90 giorni** (o di 150 giorni in caso di notifica all’estero).

Il presidente, inoltre:

* acquisisce **d’ufficio** le **relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari** eventualmente incaricati;
* ordina alle parti di depositare la **documentazione aggiornata** di cui all’articolo 473 *bis* 12, co. 3, c.p.c.[[37]](#footnote-37) (le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni).

Dal canto suo, l’appellato, ai sensi dell’art. 473 *bis* 32 c.p.c.[[38]](#footnote-38), deve costituirsi in giudizio almeno **30 giorni** prima dell'udienza mediante deposito della **comparsa di costituzione**, nella quale:

* deve esporre le sue difese **in modo chiaro e specifico**;
* può, a pena di **decadenza**, proporre **appello incidentale**.

Entro il termine perentorio di **20 giorni** prima dell'udienza, l'appellante può depositare una **memoria di replica** e l'appellato può a sua volta **replicare con memoria** da depositare entro il termine perentorio di **10 giorni** prima dell'udienza.

* Entro quest’ultimo termine, il **pubblico ministero** può intervenire in giudizio depositando le proprie conclusioni ex art. 473 *bis* 33 c.p.c.[[39]](#footnote-39).

**N.B.:** Il giudice dell'appello può adottare i **provvedimenti indifferibili** di cui all’art. 473 *bis* 15[[40]](#footnote-40) c.p.c. e quelli **temporanei e urgenti** di cui all’art. 473 *bis* 22[[41]](#footnote-41) c.p.c.

Come sancito dall’art. 473 *bis* 34 c.p.c.[[42]](#footnote-42), la trattazione dell'appello è **collegiale**.

All'udienza di discussione il giudice incaricato fa la **relazione orale della causa** e, all'esito della discussione, il **collegio la trattiene in decisione**.

Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per **note difensive** e **rinviare** la causa ad altra udienza.

La sentenza è depositata nei **60 giorni** successivi all'udienza.

**N.B.*bis*:** Ai sensi dell’art. 473 *bis* 35 c.p.c.[[43]](#footnote-43), nel giudizio d’appello del nuovo rito unificato il divieto di **nuove domande** **ed eccezioni** e di **nuovi mezzi di prova** previsto in via generale dall'articolo 345[[44]](#footnote-44) c.p.c. trova applicazione **limitatamente** alle domande aventi ad oggetto **diritti disponibili**.

Il giudice dell’appello, conseguentemente, quando ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore[[45]](#footnote-45).

1. **Art. 473 *bis* c.p.c.** “Ambito di applicazione”:

   *Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.*

   *Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e III del libro secondo.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Idem*. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Art. 473 *bis* 2 c.p.c.** “Poteri del giudice”:

   *A tutela dei minori il giudice può d’ufficio nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare i provvedimenti opportuni in deroga all’articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.*

   *Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.* [↑](#footnote-ref-3)
4. **Art. 473 *bis* 26 c.p.c.** “Nomina di un esperto su richiesta delle parti”:

   *Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.*

   *Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.*

   *Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. **Art. 473 *bis* 3 c.p.c.** “Poteri del pubblico ministero”:

   *Nell’esercizio dell’azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.*  [↑](#footnote-ref-5)
6. **Art. 473 *bis* 4 c.p.c.** “Ascolto del minore”:

   *Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.*

   *Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.*

   *Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.*

   (https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-i/art473bis4.html?utm\_source=internal&utm\_medium=link&utm\_campaign=articolo&utm\_content=nav\_art\_succ\_dispositivo, *link* consultato il 14 giugno 2023). [↑](#footnote-ref-6)
7. **Art. 473 *bis* 5 c.p.c.** “Modalità dell’ascolto”:

   *L’ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il giudice li ascolta separatamente.*

   *L’udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal tribunale.*

   *Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.*

   *Il giudice, tenuto conto dell’età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto, e procede all’adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’articolo 473 bis 8.*

   *Dell’ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore.*

   (https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-i/art473bis5.html, *link* consultato il 14 giugno 2023). [↑](#footnote-ref-7)
8. **Art. 473 *bis* 6 c.p.c.** “Rifiuto del minore a incontrare il genitore”:

   *Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali.*

   *Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.*

   (https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iv-bis/capo-i/art473bis6.html?utm\_source=internal&utm\_medium=link&utm\_campaign=articolo&utm\_content=nav\_art\_succ\_dispositivo, *link* consultato il 14 giugno 2023). [↑](#footnote-ref-8)
9. **Art. 473 *bis*. 9 c.p.c.** “Ambito di applicazione”:

   *Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili*. [↑](#footnote-ref-9)
10. L’espressione è utilizzata nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” in G.U. Serie Generale n.245 del 19-10-2022, Suppl. Straordinario n. 5, p. 57. [↑](#footnote-ref-10)
11. **Art. 316, co. 1 e 2, c.c.** “Responsabilità genitoriale”:

    *Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.*

    *In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla*[*residenza*](https://www.brocardi.it/dizionario/3615.html)*abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al*[*giudice*](https://www.brocardi.it/dizionario/3567.html)*indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.* [↑](#footnote-ref-11)
12. **Art. 7, Reg. Ue 25 giugno 2019 n. 1111/2019**:

    *Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite*. [↑](#footnote-ref-12)
13. Da ultimo, v. Cass., ord. 7 giugno 2021, n. 15835. [↑](#footnote-ref-13)
14. Così si legge nella Relazione illustrativa, cit., 57 [↑](#footnote-ref-14)
15. **Art. 473 *bis* 47 c.p.c.** “Competenza”:

    *Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.* [↑](#footnote-ref-15)
16. Cfr. Relazione illustrativa, cit., 58. [↑](#footnote-ref-16)
17. Si evidenzia, sul punto, un recente intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in forza del quale, in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la «*condictio* *indebiti*» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «*ab origine*» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la «*condictio* *indebiti*» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’*an debeatur*, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto *ex tunc*, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del *quantum*) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto *ex tunc*, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità (v. Cass. Civ. Sez. Un., 08/11/2022, n. 32914). [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibidem*.

    Sul punto, si segnala il CNF, in data 23 maggio 2023, ha comunicato un modello di piano genitoriale elaborato dalla Commissione per il Diritto di famiglia, consultabile sul sito ufficiale del Consiglio, https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/search?q=piano+genitoriale. In modo analogo, sono stati divulgati altri modelli come, ad esempio, quello predisposto dall’ordine degli avvocati di Pescara, v. https://www.ordineavvocatipescara.it/wp-content/uploads/2023/05/Modello-di-piano-genitoriale-18.4.23.pdf. [↑](#footnote-ref-18)
19. **Art. 473 *bis* 14 c.p.c.** “Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza”:

    *Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.*

    *Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.*

    *Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.*

    *Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.*

    *Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.*

    *Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all’estero.* [↑](#footnote-ref-19)
20. **Art. 473 *bis* 16 c.p.c.** “Costituzione del convenuto”:

    *Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma.* [↑](#footnote-ref-20)
21. **Art. 473 *bis* 20 c.p.c.** “Intervento volontario”:

    *L’intervento del terzo avviene con le modalità previste dall'articolo 473 bis 16.*

    *Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio*. Sul punto, la Relazione illustrativa, cit., p. 60, ricorda che la giurisprudenza tende a riconoscere che, nei giudizi di separazione e divorzio, deve ritenersi ammissibile l’intervento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e che abbia pertanto diritto al mantenimento, legittimato a ottenere il versamento diretto del contributo (Cass. 19 marzo 2012, n. 4296). Secondo la Corte di Cassazione, tale intervento può avvenire in tutte le forme previste dall’articolo 105 c.p.c. e assolve una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento del contributo al mantenimento sulla base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati. [↑](#footnote-ref-21)
22. In questi termini la Relazione illustrativa, cit., p. 61. [↑](#footnote-ref-22)
23. **Art. 473 *bis* 15 c.p.c.** “Provvedimenti indifferibili”:

    *In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica*. [↑](#footnote-ref-23)
24. Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 59. [↑](#footnote-ref-24)
25. **Art. 473 *bis*. 17, c.p.c.** “Ulteriori difese”:

    *Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473 bis 12, terzo comma.*

    *Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.*

    *Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.* [↑](#footnote-ref-25)
26. Cfr. Relazione illustrativa, cit., p. 59. [↑](#footnote-ref-26)
27. **Art. 473 *bis* 19, c.p.c.** “Nuove domande e nuovi mezzi di prova”:

    *Le decadenze previste dagli articoli 473 bis 14 e 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.*

    *Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.* [↑](#footnote-ref-27)
28. **ART. 473 *bis* 21, c.p.c.:** “Udienza di comparizione delle parti”:

    *All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.*

    *Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.*

    *All’udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.* [↑](#footnote-ref-28)
29. **Art. 116 c.p.c.** “Valutazione delle prove”:

    *Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.*

    *Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.* [↑](#footnote-ref-29)
30. **Art. 473 *bis* 22, c.p.c.** “Provvedimenti del giudice”:

    *Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.*

    *L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.*

    *Con l’ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.*

    *Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.* [↑](#footnote-ref-30)
31. **Art. 473 *bis* 22, co. 4, c.p.c.** “Provvedimenti del giudice”:

    *Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.* [↑](#footnote-ref-31)
32. V. art. 473 *bis* 22, c.p.c. “Provvedimenti del giudice”, *supra*. [↑](#footnote-ref-32)
33. **Art. 473 *bis* 28 c.p.c.** “Decisione della causa”:

    *Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:*

    *a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;*

    *b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;*

    *c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.*

    *All'udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.* [↑](#footnote-ref-33)
34. **Art. 473 *bis* 30 c.p.c.** “Forma dell'appello”:

    *L’appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342.* [↑](#footnote-ref-34)
35. **Art. 342 c.p.c.** “Forma dell’appello”:

    *L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere* ***motivato****, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo* ***chiaro, sintetico e specifico****:*

    ***1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;***

    ***2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;***

    ***3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.***

    *Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.* [↑](#footnote-ref-35)
36. **Art. 473 *bis* 31 c.p.c.** “Decreto del presidente”:

    *Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.*

    *Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.*

    *Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma è elevato a centocinquanta giorni.*

    *Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.* [↑](#footnote-ref-36)
37. *“In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:*

    *a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*

    *b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;*

    *c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.* [↑](#footnote-ref-37)
38. **Art. 473 *bis* 32 c.p.c.** “Costituzione dell'appellato e appello incidentale”:

    *L’appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico.*

    *Nella stessa comparsa l'appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale.*

    *L'appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.* [↑](#footnote-ref-38)
39. **Art. 473 *bis* 33 c.p.c.** “Intervento del pubblico ministero”:

    *Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell'udienza.* [↑](#footnote-ref-39)
40. **Art. 473 *bis* 15 c.p.c.** “Provvedimenti indifferibili”:

    *In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.* [↑](#footnote-ref-40)
41. V. nota *supra*. [↑](#footnote-ref-41)
42. **Art. 473 *bis* 34 c.p.c.** “Udienza di discussione”:

    *La trattazione dell’appello è collegiale.*

    *All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.*

    *La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza.*

    *Il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473-bis.15 e 473-bis.22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.* [↑](#footnote-ref-42)
43. **Art. 473 *bis* 35 c.p.c.** “Domande ed eccezioni nuove”:

    *Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.* [↑](#footnote-ref-43)
44. **Art. 345 c.p.c.** “Domande ed eccezioni nuove”:

    *Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.*

    *Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.*

    *Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.* [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ex* art. 473 *bis* 34, co. 4, c.p.c. (v. nota *supra*). [↑](#footnote-ref-45)